



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico

Prot.n.



GDAP-0104067-2008

PU-GDAP-1e00-21/03/2008-0104067-2008

Ai componenti della Commissione di Garanzia

Al Dott. **Paolo FALCO**  
C/o la Direzione Generale  
del Personale e della Formazione  
**SEDE**

Al Dott. **Dante URSILLO**  
C/o la Direzione Generale  
del Personale e della Formazione  
**SEDE**

Al Dott. **Cosimo DELLISANTI**  
C/o il Dipartimento della  
Giustizia Minorile di  
**ROMA**

Al Vice Commissario **Ilaria GARBARINO**  
C/o la Segreteria Generale  
**SEDE**

Al Vice Commissario **Elena NANNI**  
C/o la Direzione Generale  
del Personale e della Formazione  
**SEDE**

All' Isp.re Sup. **Massimo SCILIMATI**  
C/o la Direzione Generale  
del Personale e della Formazione  
**SEDE**

Al ~~Sp.~~<sup>Sp.</sup> **Giuseppe FERRARA**  
Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria  
C/o Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo  
**SEDE**

All' Isp.re **Pasquale MATARESE**  
C/o l'ufficio per lo sviluppo e la gestione del  
sistema informativo automatizzato  
**SEDE**



# Ministero della Giustizia

Al Sig. **Sergio MAFFIONE**  
 Isp. del Corpo di Polizia Penitenziaria  
 C/o Casa Circondariale di  
**ROMA REBIBBIA N.C.**

Al Dott. **Donato CAPECE**  
 C/o O.S. **S.A.P.Pe**  
 Via Trionfale, 79/A  
**ROMA**

Al Sig. **Leo BENEUCI**  
 C/o O.S. **O.S.A.P.P.**  
 Via della Pisana, 228  
**ROMA**

Al Sig. **Fabrizio CIUFFINI**  
 C/o O.S. **C.I.S.L.**  
 Via Lancisi, 25  
**ROMA**

Al Sig. **Angelo URSO**  
 O.S. **U.I.L.**  
 C/o Via Emilio Lepido, 46  
**ROMA**

Al Sig. **Raffaele L. PELLEGRINO**  
 C/o O.S. **Si.N.A.P.Pe.**  
 Largo Luigi Daga, 2  
**ROMA**

Al Sig. **Francesco QUINTI**  
 C/o O.S. **C.G.I.L.**  
 Via Leopoldo Serra, 31  
**ROMA**

Al Sig. **Andrea UBALDINI**  
 O.S. **Si.A.P.Pe.**  
 C/o Via Belice, 13 Guidonia  
**ROMA**



# Ministero della Giustizia

Al Sig. **Giuseppe MORETTI**  
C/o O.S. U.S.P.P.  
Via Mompiani  
**ROMA**


Al Sig. **Alessandro De Pasquale**  
O.S. F.S.A. C.N.P.P.  
Via Spaccarelli, n. 86  
**ROMA**

**OGGETTO:** Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 del D.P.R. 164/2002.

Si trasmette il verbale relativo alla seduta della Commissione di Garanzia del 18 marzo u.s. con relativa delibera .

Si resta in attesa di ricevere la delibera firmata dalle SS.LL. con cortese urgenza. *S. Sinigaglia*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO





# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

## Verbale

- riunione del 18 marzo 2008 -

Oggi **18 marzo 2008**, alle ore 11.40, presso la Sala Riunioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si è riunita la Commissione di Garanzia prevista dall'art. 29 del D.P.R. 164/2002.

La Commissione è presieduta dal Sig. Vice Capo del Dipartimento Dott. Emilio di SOMMA, sono presenti come componenti il Dott. Paolo FALCO, il Dott. Dante URSILLO, il Dott. Cosimo DELLISANTI, il V.Comm. Elena NANNI, il V.Comm. Ilaria GARBARINO, Isp. Capo Giuseppe FERRARA, Isp. Capo Pasquale MATARESE, Sost. Comm. Massimo SCILIMATI, Isp. Sergio MAFFIONE

Sono presenti come componenti di Parte Sindacale, il Dott. Donato CAPECE (SAPPe), il Sig. Leo BENEDEUCI (OSAPP), il Sig. Fabrizio CIUFFINI (CISL), il Sig. Angelo URSO (UIL), il Sig. Raffaele Luigi Pellegrino (SiNAPPe), il Sig. Francesco QUINTI (CGIL), il Sig. Giuseppe MORETTI (USPP), il Sig. Andrea UBALDINI (SIAPPe), il Sig. Alessandro De Pasquale (FSA-CNPP)

Sono presenti per il supporto tecnico ed il necessario raccordo con l'Ufficio Relazioni Sindacali ( art. 29 D.P.R. 164/2002) la Dott.ssa Pierina CONTE e l'Ispettore Capo Roberto VINCENZI.

**Il Dott. di SOMMA** espone l'Ordine del Giorno delineandone gli aspetti salienti. Rappresenta che la problematica è stata più volte affrontata dall'Amministrazione ed auspica il raggiungimento di un punto definitivo sull'argomento. Ricorda le previsioni di cui al D.Leg.vo 195/95 come modificate dal D.Lgs. 129/2000, evidenzia che se la norma fosse stata attuata sarebbero due gli elementi in rilievo: il dato associativo e il dato elettorale. In considerazione dei principi generali che regolano allo stato la materia e delle ragioni di opportunità e di corretta funzionalità del sistema delle relazioni sindacali è necessario che ciascuna delle parti si impegni al massimo delle possibilità affinché si raggiunga il maggior grado di condivisione delle decisioni che si assumono negli accordi che si vanno a concludere. E' per questo che l'Amministrazione insiste presso le autorità dirigenti in sede periferica affinché sia posta in essere un'attività di mediazione, la più estesa e flessibile



# Ministero della Giustizia

possibile, allo scopo di ottenere un risultato ampiamente condiviso. E' del tutto evidente quali siano gli aspetti negativi di una mancata condivisione quando si faccia solo riferimento alla rappresentatività a livello nazionale, anche se, come ultima *ratio* (*intesa nel senso giusto*) il punto finale della questione, in casi estremi, non possa che essere il calcolo della rappresentatività a livello nazionale, mancando in concreto, qualunque possibilità di fare riferimento ad un diverso dato. Questa è la posizione che l'Amministrazione ha espresso più volte, convinta dell'opportunità e della impostazione che fino ad oggi è stata data alla materia.

Dopo questo *excursus* cede la parola ai componenti.

**Il Sig. BENEUCI (OSAPP)** apre il proprio intervento ponendo una pregiudiziale: la mancata attuazione a livello periferico di almeno due delibere della Commissione Centrale di Garanzia. Cita la delibera per la Casa Circondariale di Trani e la delibera relativa alla riconvocazione della Commissione Arbitrale Regionale (*da qui in avanti CAR*) del Piemonte per quanto riguardava la Casa Circondariale di Aosta.

Rammenta che quello che oggi si è riunito è lo strumento "*più potente*" che esiste in tema di relazioni sindacali per quanto riguarda le vertenze interpretative rispetto agli accordi che si concludono a livello periferico.

Lamenta che le Delibere della Commissione di Garanzia non abbiano alcun potere dispositivo né carattere perentorio nei confronti dei Provveditori e dei Direttori, tant'è che nei casi citati un Direttore ed un Provveditore possono tranquillamente non tenerne conto.

Indica quale compito primario dell'Amministrazione Penitenziaria e non del sindacato, l'accertamento dell'esecutività delle delibere.

Chiede chiarimenti in merito e rappresenta che laddove l'Amministrazione non si adoperi, investirà la Funzione Pubblica.

**Il Dott. CAPECE (SAPPe)** ad integrazione di quanto affermato dall'OSAPP comunica che in alcuni provveditorati non è stata ancora costituita la CAR.

Pone ad esempio il Provveditorato delle Marche dove tre sindacati non hanno ancora individuato i propri componenti e, pertanto, non possono decidere su una delibera che la Commissione di Garanzia da tempo ha restituito alla Commissione Regionale. Cita anche il Provveditorato della Liguria che a tutt'oggi non ha mai costituito la CAR.



# *Ministero della Giustizia*

**Il Sig. URSO (UIL)** lamenta il fatto che nelle delibere non è indicato il tempo entro il quale il Provveditore debba convocare la CAR e quindi oltre ai casi citati esiste anche quello del Provveditorato di Milano che ad oggi ancora non ha riunito la CAR .

Nel precedente incontro della Commissione era stato stabilito che il termine dei 20 giorni si potesse elevare a tre mesi ed si era detto che la convocazione delle riunioni della Commissione di Garanzia avvenisse sulla base dell'ordine cronologico della data di assunzione delle istanze, cosa che non accade. Esistono due casi , un caso del 2006 relativo all'applicazione dell'art.16 riguardo l'Istituto di Messina e un altro caso per i quali ancora non si è stati convocati.

Suggerisce, se possibile, visto che esiste un segretario della Commissione, istituire un protocollo in maniera tale che vengano acquisite le istanze di ogni Organizzazione Sindacale ed eventualmente che tutti i membri della Commissione vengano poi informati delle richieste di convocazione della Commissione. In questo modo sarà la Commissione stessa a decidere se convocare o meno la Commissione e non l'Amministrazione.

**Il Dott. di SOMMA** in risposta alle prime osservazioni fatte dall'OSAPP e riprese dal SAPPE esprime perplessità perché fino ad oggi non risulta che precedenti delibere della Commissione di Garanzia non abbiano avuto attuazione. E' vero che nelle delibere si usano toni formali ma ciò nel rispetto della norma che parla di un parere vincolante. Nei due casi segnalati è a conoscenza che per uno è già stato investito formalmente il Provveditore per l'altro si sta predisponendo la nota, questa volta probabilmente con toni meno diplomatici. Assume l'impegno in tal senso. Per quanto riguarda le istituzioni delle Commissioni Arbitrali Regionali, come confermato dalla Dott.ssa CONTE, l'Amministrazione è già intervenuta.

**Il Dott.CAPECE (SAPPE)** chiede all'Amministrazione di prendere atto della gravità della situazione perchè il Provveditore della Liguria non ha prestato la dovuta attenzione.

**La Dr.ssa CONTE** informa i presenti che sono stati designati tutti i componenti , e pertanto il provveditore si è già attivato.

**Il Dott. di SOMMA** ritiene possibile una eventuale assunzione ad hoc al protocollo per queste pratiche. Per quanto riguarda l'art. 16 c'è stato un momento in cui si è ritenuto che la questione



# Ministero della Giustizia

potesse trovare una soluzione in sede di contratto e comunque, considerato che la richiesta è stata reiterata, è già in programma una riunione di questa Commissione.

**Il Sig. URSO (UIL)** ricorda che l'Accordo Quadro Nazionale prevede che le delibere siano trasformate in direttive, invece ci si limita a trasmettere la delibera.

**Il Sig. BENEUCI (OSAPP)** lamenta che la Commissione Regionale presso il Provveditorato di Torino, per quanto riguarda la problematica di Aosta, non si riunisce da più di un anno.

**Il Dott. di SOMMA** con riferimento alla vertenza all'ordine del giorno ricorda che c'è stata una delibera da parte della Commissione Arbitrale Regionale del Lazio, passa la parola ai rappresentanti sindacali.

**Il Sig. BENEUCI (OSAPP)** si ritiene soddisfatto dell'intervento del Vice Capo del Dipartimento relativamente alle pregiudiziali poste e chiede che le sollecitazioni che abbiano carattere cogente nei confronti di un ente, in relazione alle delibere della Commissione, siano opportunamente messe a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali.

**Il Dott. di SOMMA** prende nota della richiesta, ricorda però che l'eventuale sollecito deve essere indirizzata all'organo periferico e non all'Organizzazione Sindacale. Si può comunque prendere in considerazione l'opportunità di fare una comunicazione separata in cui "si rende noto alle Organizzazioni Sindacali di aver comunicato all'organo competente la decisione assunta dalla Commissione di Garanzia".

**Il Sig. BENEUCI (OSAPP)** comprende che la competenza sulla notifica della delibera sia dell'Amministrazione ma se la delibera non risulta attuata ritiene necessaria l'informazione a tutte le Organizzazioni Sindacali.

**Il Dott. di SOMMA** specifica che la risposta in merito a questa questione sarà data alle Organizzazioni Sindacali specificando l'intervento dell'Amministrazione.





# Ministero della Giustizia

Il Sig. **BENEDUCI(OSAPP)** rispetto al caso in esame rappresenta che presso la Casa Circondariale di *Regina Coeli* si è riunita la CAR ed è la prima volta che una Commissione Arbitrale Regionale si è dichiarata impossibilitata a deliberare non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi prevista. Premette che la questione è stata posta inizialmente dal punto di vista formale in maniera alternativa, sia rispetto alla possibile riunione della CAR, sia rispetto a quella della Commissione di Garanzia. L'Amministrazione è dovuta intervenire, stante la specifica competenza nell'Accordo del FESI 2007 della Commissione Arbitrale, per riunire la CAR ma una volta riunita la stessa si è dichiarata non in grado di deliberare. La questione della rappresentatività per certi versi si è posta già dal 1999 e successivamente nel 2001: cita come esempio la C.C. di Altamura in quanto proprio l'OSAPP, in quella particolare circostanza, pose il problema della maggioranza idonea. Ricorda che ci sono lettere firmate dal Vice Capo del Dipartimento, delegato alle Relazioni Sindacali, che si esprimono nel senso di considerare sì la rappresentatività nazionale complessiva - ovvero la somma matematica della rappresentatività nazionale - ma di tenere conto anche della rappresentatività locale: ovvero, a suo avviso, sarebbe stato onere e sensibilità del direttore dell'ente periferico raccordare le vari tesi ed arrivare alla sottoscrizione di accordi quanto più condivisi possibili.

Nel caso specifico aggiunge che sarebbe stato sufficiente una giornata in più per chiudere la questione e arrivare ad un accordo con tutte le Organizzazioni Sindacali. In termine pratici la richiesta delle Sigle non firmatarie riguardava lo storno di una somma di 30 centesimi di euro da una voce all'altra. Come OSAPP ritiene che bene avrebbe fatto la CAR a deliberare e rimettere l'accordo al direttore della C.C. di *Regina Coeli* per un approfondimento ulteriore andando così a chiudere un accordo condiviso e una vertenza. Quindi la questione *Regina Coeli* non riguarda tanto il problema della rappresentatività quanto, secondo l'OSAPP, l'inopportunità del comportamento della direzione. Chiede che la Commissione di Garanzia con carattere dispositivo rimetta l'accordo non alla CAR ma alla Direzione della C.C. di *Regina Coeli* per arrivare ad un accordo sicuramente possibile.

Il Sig. **QUINTI(CGIL)** chiede all'Amministrazione di sensibilizzare i Provveditorati rispetto non all'opportunità ma all'obbligo di convocare le CAR quando è una Organizzazione Sindacale o anche l'Amministrazione a richiedere ausilio. Per quanto riguarda il calcolo della rappresentatività è del tutto evidente che la competenza non è di questo tavolo. Sul merito è evidente la mancanza della CAR del Lazio per l'assenza di una deliberazione su cui poi la Commissione di Garanzia





# Ministero della Giustizia

avrebbe potuto esprimersi. Dagli atti non si evince nessuna delibera vincolante della CAR che possa essere impugnata e discussa su questo tavolo. Chiede pertanto di rimettere gli atti alla CAR del Lazio con una direttiva, un obbligo a deliberare diversamente, non ritiene oggi ci siano spazi per una decisione della Commissione di Garanzia.

**Il Dott. CAPECE (SAPPe)** ricorda a tutti quale è il motivo di fondo di questo incontro, la distribuzione del FESI dando 30 centesimi ad una sezione detentiva a discapito dell'altra avuto riguardo alla particolare tipologia dei detenuti, perciò ritiene che:

Il provveditore del Lazio doveva assumere la sua decisione;

Il Direttore doveva più volte incontrare le Sigle Sindacali e mediare per trovare l'accordo;

Ritiene la discussione di oggi inutile in quanto poteva benissimo essere risolta a livello locale;

Ritiene, come già discusso in un'altra apposita riunione, che va tenuto conto della rappresentatività nazionale ma anche di quella locale.

Propone la restituzione degli atti al Direttore comunicandogli di trovare la soluzione in tempi brevi per distribuire il FESI a tutti.

Auspica per il futuro che casi del genere non arrivino più alla Commissione di Garanzia ma che vengano fermati alla CAR, anche se quello del Lazio è il primo caso che si presenta.

**Il Sig. CIUFFINI(CISL)** allacciandosi all'intervento precedente fa presente che è il secondo caso perché il primo caso ha riguardato il Provveditorato della Toscana. Ritiene che la Commissione debba valutare la delibera e non entrare nel merito dell'accordo che non è competenza della Commissione di Garanzia. Prende atto dell'esistenza di un atto amministrativo pieno di errori e ravvisa poca chiarezza anche nel comportamento di alcuni componenti della CAR, si chiede infatti come sia possibile ritenere l'accordo legittimo e poi astenersi dal voto. Non è possibile che ci sia una dichiarazione di voto in un senso e un voto diverso. Sulla rappresentatività il 26 febbraio u.s. si è detto che l'unico tavolo idoneo per questo tipo di discussione era quello della Funzione Pubblica. Concorda con quanto detto dal rappresentante della CGIL, l'esigenza è quella che la CAR si esprima. Ritiene che se si danno pareri diversi in fase di discussione non c'è espressione del senso di responsabilità.

**Il Dott. di SOMMA** specifica che quella che vale è la dichiarazione finale di voto.



# Ministero della Giustizia

Il Sig. **URSO (UIL)** esprime preoccupazione nell'inviare gli atti al Provveditorato o al Direttore per rivedere l'accordo, perché vi sono varie sedi in Italia dove qualche Organizzazione Sindacale non ha sottoscritto l'accordo. L'A.N.Q. dice che la CAR delibera a maggioranza dei 2/3 e informa della decisione la Commissione di Garanzia, in questo caso la CAR non ha raggiunto lo scopo e pertanto chiede che si esprima o con parere favorevole o contrario.

Il Sig. **PELLEGRINO (SINAPPE)** osserva che la ricostruzione del Vice Capo del Dipartimento è stata puntuale così come le argomentazioni del dr. CAPECE. Se il punto dirimente è la validità o meno di un accordo, premesso che un accordo è valido nel momento in cui si valuta il livello di rappresentatività nazionale, tuttavia è una prassi che abbiamo condiviso, per il senso di responsabilità che anima le Organizzazioni Sindacali., auspicare quella intensa attività mediatrice che l'Amministrazione in più circostanze ha indicato con i suoi scritti e che è stata, attraverso i nostri meccanismi sul territorio, acclarata. Se dovessimo invece rimanere sul piano formale un accordo è validamente sottoscritto e quindi legittimo nel momento in cui è sottoscritto dalla maggioranza delle Organizzazioni Sindacali tenendo conto del dato nazionale. Non sembra molto ortodosso portare su questo tavolo che se si rappresenta 85% del personale all'interesse collettivo deve poi corrispondere all'interesse del singolo. La questione deve essere quindi spostata su un altro piano che porta inevitabilmente a dover analizzare l'intera procedura. Dal verbale del 18 gennaio 2008 si evidenzia una dichiarazione congiunta delle Organizzazioni Sindacali SAPPE e OSAPP che chiedono l'applicazione della verifica della maggioranza; con questo è inevitabile che di fronte ad una forzatura si crei dall'altra parte un irrigidimento. La CAR avrebbe potuto e dovuto, sulla base anche dei rilievi posti dal rappresentante della CISL, valutare la questione sulla base di quelli che sono gli elementi di merito perché il merito è una competenza specifica della CAR. L'intera ricostruzione è penalizzata da un deficit relazionale perché è mancata quella intensa attività mediatrice auspicata dall'Amministrazione. Si chiede se la CAR fosse nelle condizioni di poter dirimere la controversia, dal punto di vista del merito, la risposta a parere della sua Organizzazione Sindacale è sicuramente affermativa. Dal punto di vista della legittimità ritiene che questa commissione debba fare un unico vero richiamo ovvero che gli accordi sono ritenuti validi tenendo conto della rappresentatività nazionale.



# Ministero della Giustizia

Il Sig. MORETTI (USPP) ritiene necessario informare le CAR, anche attraverso l'Ufficio Relazioni Sindacali, sulle loro funzioni e sulle modalità procedurali. Se è illegittimo che la CAR non deliberi e invii alla Commissione di Garanzia, per non imballare il funzionamento di tutte le commissioni, è necessario che, in caso di parità di voti, ci sia la figura del Presidente che determini la decisione. Nel caso di specie, il problema che ha di fatto sollevato la CAR è molto rilevante e cioè che non si sono recepite le indicazioni che sono arrivate dal Dipartimento e che riguardano la considerazione del livello di rappresentatività, perché già sulla base del parere fornito avrebbero dovuto deliberare nel senso che l'accordo era valido. Sul merito della questione ritiene necessario un approfondimento, evidentemente non è materia che si può discutere nella Commissione di Garanzia. Ritiene che forse si potrebbe dare un'indicazione più diffusa dell'orientamento dell'Amministrazione. Per quanto riguarda le indicazioni alle Commissioni ribadisce che le Commissioni Arbitrali Regionali dovranno sempre deliberare a maggioranza dei 2/3 oppure con il voto del presidente, in caso di parità.

Il Sig. DE PASQUALE (FSA) interviene ricollegandosi all'intervento del rappresentante della CISL, stigmatizzando il comportamento di qualche componente della CAR che prima ritiene l'accordo legittimo e poi conclude chiedendo l'intervento della Commissione Centrale. Condivide il concetto espresso dal SAPPe e dall'OSAPP di avere la percentuale più alta di personale presso la C.C. di Roma però ha prevalso il buon senso. A suo avviso restituire gli atti al provveditore e rifare un incontro sembra non costruttivo. Ritiene pertanto l'accordo del FESI di Roma *Regina Coeli* legittimo, anche se non è stato sottoscritto dalla sua sigla perché assente.

Il Sig. UBALDINI (SIAPPe) avendo partecipato all'incontro illustra come siano andati concretamente i fatti anche con riferimento all'espressione di voto di qualche componente. Per quanto riguarda i componenti della CAR solleva talune perplessità in ordine alla composizione della CAR che non ha componenti della regione ma sono quasi tutti in servizio presso gli istituti romani.

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) rileva due aspetti: il direttore dell'Istituto una volta rilevata una tesi lievemente divergente da parte di due sigle sindacali ha accelerato per concludere l'incontro, l'orientamento dell'Amministrazione penitenziaria che da 9 anni a questa parte non ha mai ricevuto



# Ministero della Giustizia

alcun tipo di avviso contrario da parte delle OO.SS.. E l'Amministrazione che ha sempre richiesto in sede periferica che si raggiungesse il massimo della condivisione rispetto agli accordi da sottoscrivere, tenuto presente che non è un accordo nazionale ma è un accordo locale che si stipula a livello territoriale.

**Il Dott. CAPECE (SAPPe)** fa due osservazioni: ricorda a tutti che esiste un vecchio A.N.Q. nel quale veniva previsto che il 50 + 1% in sede locale serviva per la sottoscrizione, poi chiede chiarimenti al presidente della Commissione sulla presenza di due Organizzazioni Sindacali non firmatarie dell'A.N.Q..

**Il Dott. di SOMMA** nel rammentare che la Commissione di Garanzia è prevista dal contratto e sono presenti tutti i soggetti titolati fa quindi il punto della situazione, percorrendo tutte le fasi della discussione. Rileva che in seno alla Commissione Regionale si è determinata una situazione che non ha precedenti: non c'è una delibera in senso pieno ma hanno deliberato di comunicare a questa Commissione come è andata la vicenda. Ricorda che come termine, per la definizione degli accordi, era stato dato il 31 gennaio 2008. Al personale dovrà essere corrisposto il FESI entro il mese di marzo. Ricorda che quando non si hanno riferimenti di carattere normativo ci si deve muovere sul piano dei principi generali. Pertanto di fronte ad una delibera della CAR che decide di non decidere ed informa la Commissione Centrale, bisogna superare la situazione di stallo. Chiede pertanto un parere ai presenti.

**Il Sig. BENEUCI (OSAPP)** ritiene che vi fossero a suo tempo spazi e modi per concludere l'accordo; ritiene il comportamento della Direzione della Casa Circondariale di *Regina Coeli* non coerente pertanto indica quale unica soluzione, senza entrare nel merito dell'accordo, quella di rimandare tutto alla Direzione e far sì che la questione si risolva a livello locale.

**Il Dott. CAPECE (SAPPe)** ribadisce che la questione va rimandata alla Direzione e risolta in sede locale. Chiede di capire perchè per Regina Coeli non è stata fatta la stessa nota trasmessa alla C.C. di Latina, dove l'Ufficio per le Relazioni Sindacali invitava la direzione a fare più incontri sindacali per trovare un accordo.



# *Ministero della Giustizia*

**Il Dott.di SOMMA** comunica che ciò è stato fatto.

**Il Sig. URSO (UIL)** ritiene l'accordo valido ed è del parere che la Commissione di Garanzia sia l'organo idoneo a decidere.

**Il Sig. QUINTI (CGIL)** ritiene l'accordo valido e lo afferma con fermezza evidenziando che, un'eventuale determinazione della Commissione in data odierna, comporterebbe che le CAR potrebbero sentirsi libere di non decidere alcunché sempre. A suo avviso, nel rispetto delle prerogative della Commissione di Garanzia ritiene che tutto debba essere rimesso alla CAR con l'invito di restituire gli atti alla Direzione per trovare un sollecito accordo, in caso contrario ritenere l'accordo valido.

**Il Sig. CIUFFINI (CISL)** ritiene l'accordo legittimo ed è dell'avviso che la Commissione di Garanzia non possa entrare nel merito della validità degli accordi della CAR.

**Il Sig. PELLEGRINO (SINAPPE)** ritiene l'accordo valido ma propone il rinvio del tutto alla CAR affinché si esprima in maniera netta ed inequivocabile sul merito, chiede tuttavia che la Commissione di Garanzia ricordi che gli accordi si raggiungono, allo stato attuale, con riferimento alla rappresentatività a livello nazionale.

**Il Sig. MORETTI (USPP)** conferma la validità dell'accordo e non ritiene sia opportuno un nuovo passaggio alla CAR.

**Il Sig. DE PASQUALE (FSA)** ritiene prioritario procedere al pagamento del FESI al personale pertanto non ritiene utile che gli atti vengano rimessi alla CAR.

**Il Sig. UBALDINI (SIAPPe)** Considera valido l'accordo

**Il Dott. CAPECE (SAPPe)** chiede di rinviare la vertenza alla sede locale.





# Ministero della Giustizia

**Il Dott. di SOMMA** invita a riflettere sulla questione ricorda la scadenza del 31 marzo 2008 e sospende per una breve pausa (30 minuti) la riunione alle 14.20.

Alla ripresa dei lavori ove non risulta presente il Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale SAPPe, il Dott. di SOMMA, fa un richiamo alle regole: nell'accordo del FESI 2007 è stato previsto che in caso di controversie sugli accordi raggiunti in sede decentrata è chiamata a deliberare la Commissione Arbitrale Regionale. Nello specifico è stata adottata una delibera che non ha tenuto conto del dato normativo che ne disciplina il funzionamento e cioè che la delibera è legittima quando espressa dai due terzi dei componenti presenti. Quindi la Commissione di Garanzia non può fare altro che inviare gli atti alla CAR perché adotti una delibera che tenga conto della previsione dell'art. 3 comma 16 dell'ANQ.

**Il Sig. BENEUCI (OSAPP)** ritiene che la Commissione Regionale doveva esprimersi per la parte dove non c'era stato accordo, l'OSAPP non metteva in dubbio la validità di tutto l'accordo, si metteva in dubbio il metodo utilizzato dal direttore di *Regina Coeli*, perché non aveva seguito quella prassi dettata e sollecitata dall'amministrazione, da sempre.

**Il Sig. PELLEGRINO (SINAPPE)** crede di aver capito che sia in discussione non la validità dell'accordo, quanto il metodo adottato dal Direttore.

**il Dott. di SOMMA** osserva che la Commissione di Garanzia ha il compito di far rispettare le procedure; la norma pattuita dalle parti prevede che la delibera della Commissione Arbitrale Regionale debba essere adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti, si è invece in presenza di una delibera che non ha rispettato questa norma, quindi è consequenziale l'invio degli atti alla Commissione Regionale perché assuma una decisione conforme alla norma.

**Il Sig. URSO (UIL)** ribadisce che questa commissione non è competente a stabilire la validità degli accordi.





# Ministero della Giustizia

**Il Sig. QUINTI (CGIL)** ritiene che se si adotta la decisione di restituire le carte alla CAR la stessa va sollecitata a riunirsi quanto prima; inoltre in considerazione della prossima scadenza del 31 marzo, i lavoratori devono comunque percepire il FESI..

**Il Sig. CIUFFINI (CISL)** osserva che se si decide di rinviare gli atti alla CAR per perfezionare la delibera la sua Organizzazione Sindacale è d'accordo.

**Il Sig. PELLEGRINO (SINAPPE)** ritiene opportuno rinviare gli atti alla Commissione Arbitrale Regionale

**Il Sig. MORETTI (USPP)** concorda con l'invio degli atti alla CAR ma ritiene che questa Commissione debba precisare quali siano i termini di validità degli accordi decentrati.

**Il Sig. DE PASQUALE (FSA)** ritiene che, siccome non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dalla CAR, vale l'accordo di *Regina Coeli*. Chiede che venga messo a verbale che non si deve rischiare il mancato pagamento del FESI, qualora siano restituiti gli atti alla CAR.

**Il Sig. UBALDINI (SIAPPe)** sottolinea che al personale debbano essere corrisposti gli incentivi, tuttavia, poiché la CAR era a conoscenza che la maggioranza dovesse essere dei due terzi, condivide la restituzione degli atti alla Commissione Regionale.

**Il Dott. di SOMMA** – previa ricognizione – rileva che ad eccezione delle OO.SS. OSAPP, FSA e UIL tutti gli altri componenti presenti sono favorevoli all'invio degli atti alla CAR, per cui, a chiusura dei lavori, alle ore 16.15, dispone col parere contrario dei rappresentanti delle OO.SS. OSAPP, UIL e FSA l'invio degli atti alla Commissione Arbitrale Regionale nei termini suesposti.

Il Verbalizzante

*R. Fucini*

*V. Haute*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
*Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico*

## La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. 164/2002

- Vista la comunicazione del Provveditore Regionale del Lazio n. 0019656 del 3 marzo 2008 concernente l'invio della delibera della Commissione Arbitrale Regionale del 28 febbraio 2008 e relativi allegati;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto l'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione del 24 marzo 2004;
- Visto l'art. 3 dell'A.N.Q. del 24 marzo 2004;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti la problematica alla base della vertenza dell' OSAPP e del SAPPe;
- Preso atto delle posizioni emerse e delle valutazioni espresse che hanno riguardato in linea di massima l'osservanza o meno delle disposizioni ministeriali in materia di validità degli accordi decentrati ovvero:
  - *“gli accordi decentrati sono validi qualora siano sottoscritti dalla maggioranza delle Organizzazioni Sindacali, calcolata in base alla rappresentatività a livello nazionale, avuto riguardo alle Sigle presenti;*
  - *la contrattazione decentrata deve muoversi nell'ambito dei limiti fissati dall'A.N.Q. che entrambi i soggetti ( parte pubblica e parte sindacale) sono tenuti a rispettare;*
  - *nel comparto sicurezza – non essendo costituite in sede locale le Rappresentanze Sindacali Unitarie – l'Accordo decentrato deve essere raggiunto con le Organizzazioni Sindacali aventi titolo;*
  - *è principio di carattere generale che gli accordi debbano essere conclusi con il consenso del maggior numero possibile delle Organizzazioni Sindacali interessate. Tale principio determina il dovere per chi detiene il potere di rappresentanza di attivarsi affinché gli accordi decentrati siano condivisi da tutte le Organizzazioni Sindacali o quanto meno da un numero tale di Sigle che garantisca un ampio*



*consenso; ciò se solo si considera che il sistema delle relazioni sindacali si articola in un confronto che deve essere costantemente gestito e, se del caso, modificato in relazione ad eventuali nuove situazioni;*

- *il ricorso al calcolo della maggioranza, sulla base del livello di rappresentatività nazionale delle Organizzazioni Sindacali accertato al 31 dicembre dell'anno precedente alla stipula degli accordi a livello decentrato, è un'eventualità cui la parte pubblica deve ricorrere come "extrema ratio";*
  - *l'Autorità Dirigente, ove necessario, deve ricorrere ad un'intensa attività mediatrice, quanto più larga e flessibile possibile, affinché gli accordi decentrati siano condivisi non solo dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ma anche da quelle maggiormente rappresentative al livello locale; ciò in considerazione del fatto che un accordo eventualmente non sottoscritto da queste ultime determinerebbe, di fatto, difficoltà di gestione riconducibili all'applicazione di un accordo non condiviso dalla maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva di riferimento".*
- Preso atto del parere contrario delle Organizzazioni Sindacali OSAPP, UIL e FSA;

## **DELIBERA**

l'invio degli atti alla Commissione Arbitrale Regionale affinché riesamini la vertenza sollevata dall'OSAPP e dal SAPPe ed adotti una delibera compiuta, alla luce delle considerazioni espresse in premessa.

Roma 18 marzo 2008

**I Componenti**

**Il Presidente**